



Legge di bilancio 2026

Disposizioni in materia previdenziale

La Camera dei Deputati ha approvato, oggi (30 dicembre 2025), in via definitiva la legge di bilancio per l'anno 2026.

Il numero della legge non è, ovviamente, ancora assegnato non essendo ancora pubblicata sulla G.U.

Quella che vi offriamo è una primissima lettura del provvedimento con l'impegno di tornare al più presto al commento argomento per argomento; anche i commi potrebbero non coincidere con la versione definitiva.

Ape social	Pag. 1
Naspi anticipata per avviare un'attività	Pag. 1
Aumento dell'aiuto ai pensionati con redditi bassi	Pag. 2
Pensioni di forze armate, polizia e vigili del fuoco	Pag. 3
Adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita	Pag. 3
Buonuscita dei dipendenti pubblici	Pag. 5
Bonus per chi resta al lavoro dopo requisiti per la pensione anticipata	Pag. 5
Pensione integrativa e pensionamento anticipato	Pag. 5
Contributi non versati dal datore di lavoro	Pag. 6
Aiuto economico alle madri lavoratrici	Pag. 6
Incentivi per assumere madri lavoratrici	Pag. 7
Congedi parentali e per malattia dei figli	Pag. 8
Opzione donna	Pag. 8
Quota 103	Pag. 8



APE sociale (commi 162 e 163)

L'APE sociale viene confermata fino al 31 dicembre 2026.

È un aiuto economico mensile, fino a 1.500 euro, che accompagna alcune persone fino alla pensione.

Possono richiederla le persone che:

- hanno 63 anni e 5 mesi,
- si trovano in una di queste situazioni:
 - sono disoccupate,
 - assistono un familiare con disabilità grave,
 - hanno una invalidità pari o superiore al 74%,
 - svolgono lavori molto faticosi o usuranti.

È richiesto un certo numero di anni di contributi ovvero:

- 30 anni per disoccupati, caregiver e persone con invalidità,
- 36 anni per i lavori gravosi (in alcuni casi 32).

Per le donne, i contributi richiesti diminuiscono di 1 anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

L'APE sociale:

- non si può sommare a redditi da lavoro,
- è ammesso solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi l'anno.

Testo della norma

162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

163. Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

NASpl anticipata per avviare un'attività (comma 176)

Chi riceve la NASpl può chiedere l'anticipo per avviare un'attività autonoma o un'impresa.

Dal 2026 l'importo non viene più dato tutto insieme, ma in due parti:

- 70% subito,
- 30% alla fine, solo se:
 - non si è tornati a lavorare come dipendenti,



- non si è andati in pensione.

Se la persona trova un lavoro prima della fine:

- perde la seconda parte,
- in alcuni casi deve restituire quanto ricevuto.

La Corte costituzionale ha però stabilito che non si deve restituire tutto se l'attività si interrompe per motivi non dipendenti dal lavoratore.

Testo della norma

176. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un'unica soluzione» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».

Aumento dell'aiuto ai pensionati con redditi bassi (comma 179)

Dal 2026 aumenta l'aiuto economico per i pensionati in difficoltà:

- l'aumento mensile passa da 8 a 20 euro,
- il limite di reddito annuo sale da 104 a 260 euro.

Questo aiuto serve a garantire un reddito minimo a:

- pensionati con almeno 70 anni,
- persone con invalidità totale, ciechi o sordomuti.

L'integrazione viene pagata per 13 mensilità.

Testo della norma

179. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del [comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e l'importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2007, n. 127](#), sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.



Pensioni di forze armate, polizia e vigili del fuoco (commi 180-184)

Dal 1° gennaio 2028 aumentano gradualmente i requisiti per andare in pensione:

- +1 mese nel 2028,
- +1 mese nel 2029,
- +1 mese dal 2030.

Per alcuni ruoli particolari potranno esserci esenzioni o riduzioni.

Sono previsti anche:

- fondi aggiuntivi per migliorare il sistema pensionistico,
- polizze assicurative per la tutela legale e la responsabilità civile del personale.

Testo della norma

180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

Adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita (commi 185-193, 197-198)

L'età pensionabile aumenta in base all'aumento della vita media:

- +1 mese nel 2027,
- +3 mesi dal 2028 (1 mese del 2027+ 2 mesi del 2028).

Questo aumento non vale per:

- lavoratori con mansioni gravose,
- lavoratori usuranti,
- lavoratori precoci (che hanno iniziato a lavorare molto giovani).

Testo della norma

185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.



122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.

187. La disposizione di cui al comma 186 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

189. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».

190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



Buonuscita dei dipendenti pubblici (comma 191)

Per i dipendenti pubblici:

- dal 2027 il pagamento della buonuscita avviene dopo 9 mesi (prima erano 12),
- il tempo di attesa parte da quando si raggiunge l'età o i contributi per la pensione.

Se l'importo supera 50.000 euro, il pagamento resta a rate.

Testo della norma

191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Bonus per chi resta al lavoro dopo requisiti per la pensione anticipata (comma 194)

Chi ha già i requisiti per la pensione anticipata può:

- continuare a lavorare,
- ricevere in busta paga la propria quota di contributi,
- senza versare contributi a Suo carico.

Questo incentivo vale anche per chi matura i requisiti nel 2026.

Testo della norma

194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Pensione integrativa e pensionamento anticipato (comma 195)

Viene eliminata la possibilità di usare la pensione integrativa privata per:

- raggiungere prima l'importo minimo necessario per andare in pensione.

Di conseguenza:

- viene tolto anche l'aumento degli anni di contributi che era previsto per chi usava questa possibilità.



Testo della norma

195. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 7-bis è abrogato;
- b) al comma 11, l'ultimo periodo è soppresso

Contributi non versati dal datore di lavoro (comma 196)

Se il datore di lavoro non ha versato i contributi e questi sono ormai prescritti:

- è possibile chiedere all'INPS una rendita vitalizia,
- pagando un importo calcolato su tabelle ufficiali.

Dal 2026 queste tabelle verranno aggiornate per adeguarle ai nuovi calcoli.

Testo della norma

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'[articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#), sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

Aiuto economico alle madri lavoratrici (commi 206-207)

L'esonero contributivo per madri con almeno due figli **slitta al 2027**.

Per il **2026**, è previsto un aiuto diretto:

- **60 euro al mese**,
- per madri con **due o più figli**,
- con reddito fino a **40.000 euro annui**.

Le somme saranno pagate **tutte insieme a dicembre 2026 e non contano per l'ISEE**.

Testo della norma

206. All'[articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;
- b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;
- c) il terzo periodo è soppresso.

207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al [decreto legislativo](#)



[10 febbraio 1996, n. 103](#), e la gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), e la gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#). L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Incentivi per assumere madri lavoratrici (commi 210-212)

I datori di lavoro che assumono madri con **almeno 3 figli minori** e senza lavoro da almeno 6 mesi:

- non pagano contributi previdenziali,
- fino a **8.000 euro l'anno**,
- per **12, 18 o 24 mesi** a seconda del tipo di contratto.

L'incentivo **non vale** per lavoro domestico o apprendistato.

Testo della norma

210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora



l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

212. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#). emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

Congedi parentali e per malattia dei figli (commi 219-220)

I **congedi parentali** sono estesi ai figli fino a **14 anni**.

I giorni di congedo per **malattia dei figli** salgono da **5 a 10 all'anno** per ciascun genitore.

Non sono retribuiti, ma coperti a livello previdenziale.

Testo della norma

219. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;

b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

Opzione donna

La Legge di Bilancio per il 2026 non prevede alcuna proroga per il 2026 al pensionamento anticipato raggiunto con la cosiddetta "Opzione Donna".

Quota 103

La Legge di Bilancio per il 2026 non prevede alcuna proroga per il 2026 al pensionamento anticipato raggiunto con la cosiddetta "Quota 103".



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"